

Statuto della Federazione Regnum Christi

**Testo approvato *ad experimentum* per la Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
il 31 maggio 2019**

Indice dei contenuti

Proemio	3
Decreto di erezione	5
Abbreviazioni	6
Prima parte. Identità, membri e attività della Federazione Regnum Christi	
Capitolo 1. Natura, composizione e fini	7
Capitolo 2. Fondamenta della Federazione Regnum Christi	8
Artículo 1. Fondamenta spirituale	8
Articolo 2. La comunione	14
Capitolo 3. L'attività apostolica della Federazione Regnum Christi	15
Articolo 1. Principi di azione apostolica	15
Articolo 2. Orientamenti e norme per l'attività apostolica	17
Seconda parte. Organizzazione, autorità e amministrazione della Federazione Regnum Christi	
Capitolo 4. Criteri generali	22
Articolo 1. Struttura e delimitazioni geografiche	22
Articolo 2. L'autorità nella Federazione	22
Capitolo 5. Autorità generale della Federazione	25
Articolo 1. La Convenzione Generale	25
Articolo 2. Il Collegio Direttivo Generale	28
Articolo 3. Il presidente del Collegio Direttivo Generale e altri incarichi	30
Articolo 4. La Plenaria Generale e le squadre di lavoro	32
Articolo 5. Autorità territoriale e locale	33
Capitolo 6. Amministrazione, economia e corresponsabilità su i beni materiali	33
Capitolo 7. L'obbligo del diritto proprio	37
Capitolo 8. Ampliazione, cambiamenti e dissoluzione della Federazione	37
Capitolo 9. Risoluzione dei conflitti	38
Nota esplicativa previa ai numeri 42 al 45 degli Statuti della Federazione Regnum Christi	39

Proemio

1. Il Regnum Christi è nato come un movimento ecclesiale di apostolato che cerca di rendere presente il Regno di Cristo attraverso la santificazione dei suoi membri e attraverso l'azione apostolica personale e comunitaria, affinché Gesù Cristo regni nel cuore degli uomini e della società.
2. I primi gruppi laici del Regnum Christi sorsero, a partire dal 1968, grazie all'invito, azione formativa e direzione dei sacerdoti legionari di Cristo e grazie all'accoglienza generosa e al dinamismo degli stessi laici. Questi uomini e donne condividono un unico carisma, sono animati dallo stesso spirito e dalla stessa missione, vivendoli e realizzandoli secondo il loro stato di vita. Coscienti della vocazione battesimale alla santità e all'apostolato, si sentono chiamati a essere apostoli e a formare gli apostoli, leader cristiani al servizio di Gesù Cristo, della Chiesa e della società. Questo zelo evangelizzatore si esprime anche nelle opere di apostolato e nelle azioni a favore di tutte le persone.
3. A partire da questo impulso fondatore, sono nate nel seno del Regnum Christi forme di consacrazione in cui uomini e donne laici offrono la loro vita a Dio per seguire Cristo in modo libero e totale, attraverso l'assunzione dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza con il vincolo sacro. Questi gruppi sono cresciuti in maturità istituzionale e nell'evangelizzazione, contribuendo in maniera significativa a quello che oggi è il Regnum Christi.
4. Questa famiglia spirituale è formata da laici sposati e nubili, donne e uomini laici consacrati, seminaristi, diaconi e sacerdoti secolari, religiosi e sacerdoti legionari di Cristo, che vivono ciascuno secondo la propria vocazione, come membri di un unico corpo (cf *I Co* 12,12-29) e integrati nella comune missione.
5. Per decenni, il governo del Regnum Christi è stato unito e identificato con quello della Legione di Cristo e così rimase stabilito negli Statuti del Regnum Christi che

la Santa Sede approvò nell'anno 2004. Nel 2012, il Delegato Pontificio, il Cardinale Velasio De Paolis, C.S., conferì autonomia di governo e vita interiore alle consacrate e ai laici consacrati. Nel 2013 furono approvati gli Statuti dei percorsi di associazioni di fedeli, lasciando in sospeso il suo pieno riconoscimento canonico e la definizione giuridica della sua appartenenza al Regnum Christi. Come ulteriore passo definitivo, il 25 novembre 2018, solennità del Cristo Re, entrambe le associazioni furono elette come Società di Vita Apostolica di Diritto Pontificio.

6. Dal 2014 al 2018, si è svolto un processo di discernimento e studio da parte dei componenti del Regnum Christi, con lo stretto accompagnamento del P. Gianfranco Ghirlanda, S.I., Assistente Pontificio, per trovare una struttura canonica che esprimesse l'unità spirituale e la collaborazione apostolica di tutti, promuovesse l'identità e la legittima autonomia di ciascuna realtà consacrata e permettesse agli altri fedeli del Regnum Christi di appartenere allo stesso corpo apostolico attraverso una forma riconosciuta a livello canonico. Per raggiungere questi obiettivi, la Congregazione dei Legionari di Cristo, la Società di Vita Apostolica delle Consacrate del Regnum Christi e la Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del Regnum Christi, si uniscono tra loro attraverso la Federazione Regnum Christi, a cui possono associarsi individualmente altri fedeli che condividono lo stesso spirito e la stessa missione. Il carattere, la composizione, i fini e la attività della Federazione sono regolamentati da questi Statuti.
7. La nuova configurazione del Regnum Christi, attraverso la Federazione, è frutto del cammino di rinnovamento e maturazione ecclesiale che tutti i suoi componenti stanno percorrendo. Il Regnum Christi ringrazia Dio e la Chiesa per questo passo avanti che permette di esprimere meglio la comunione e la corresponsabilità di tutti e incoraggia la missione di fare presente il Regno di Cristo nel mondo.



CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. FX. 2-1/2019

DECRETO

El Instituto religioso de los *Legionarios de Cristo*, la Sociedad de vida apostólica *Consagradas del Regnum Christi* y la Sociedad de vida apostólica *Laicos Consagrados del Regnum Christi*, de derecho pontificio, cuyas respectivas sedes principales se encuentran en la Diócesis de Roma, en vista de cuidar, profundizar y promover el carisma común, de favorecer la colaboración en el apostolado y de gozar de una estructura canónica común que exprese la unidad y la comunión fraterna de los componentes de la familia espiritual, han pedido a la Sede Apostólica erigir, entre ellos, una Federación.

Esta Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica, después de haber examinado atentamente y valorado cada cosa, a través del presente Decreto, a norma del can. 582 del Código de Derecho Canónico erige

LA FEDERACIÓN REGNUM CHRISTI.

La misma Congregación aprueba y confirma *ad experimentum* por cinco años el texto de los Estatutos de la Federación redactados en lengua española, del cual se conserva un ejemplar en sus archivos.

No obstante cualquier disposición contraria.

Del Vaticano, 31 de mayo de 2019

✠ José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arzobispo Secretario

João Braz Card. de Aviz
Prefecto

Prima parte

Identità, membri e attività della Federazione Regnum Christi

Capitolo 1. Natura, composizione e fini

Natura e composizione istituzionale

1. § 1. La Federazione Regnum Christi è composta dalla Congregazione Religiosa dei Legionari di Cristo, dalla Società di Vita Apostolica delle Consacrate del Regnum Christi e dalla Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del Regnum Christi.

§ 2. Le istituzioni federate conservano la loro identità, le loro finalità e la loro legittima autonomia, in conformità al Diritto canonico e alle rispettive Costituzioni.

§ 3. La Federazione Regnum Christi ha personalità giuridica pubblica.

Fedeli associati

2. Alla Federazione si possono associare individualmente altri fedeli, ammessi dai direttori di sezione, così come definito nel Regolamento approvato dalla Assemblea Generale della Federazione. Si tratta di:

1° fedeli laici che non assumono i consigli evangelici con un vincolo sacro e che accolgono personalmente la vocazione a vivere pienamente l'impegno battesimale in mezzo alle realtà temporali secondo lo spirito e la missione che animano questa Federazione;

2° sacerdoti, diaconi e seminaristi secolari.

Il Regnum Christi

3. La Congregazione dei Legionari di Cristo, la Società di Vita Apostolica delle Consacrate del Regnum Christi e la Società di Vita Apostolica dei Laici Consacrati del Regnum Christi, i suoi membri e i fedeli associati individualmente alla Federazione, appartengono al Regnum Christi, una famiglia spirituale e un corpo apostolico.

Finalità della Federazione

4. La Federazione ha le seguenti finalità specifiche:

1° fornire una struttura canonica che esprima l'unità carismatica di tutte le sue componenti, rispettando l'identità propria di ciascuna di esse;

2° custodire, approfondire e promuovere il patrimonio carismatico comune;

3° promuovere lo sviluppo della missione comune, al servizio della Chiesa e della società;

4° promuovere la collaborazione nell'attività apostolica delle istituzioni federate;

5° dirigere l'attività apostolica propria della Federazione;

6° promuovere la comunione e preservare l'unità tra le istituzioni federate e dei fedeli associati della Federazione;

7° regolare e dirigere la partecipazione dei fedeli associati e vegliare sulla loro formazione;

8° promuovere lo sviluppo e la crescita vocazionale delle istituzioni federate e dei fedeli associati;

9° aiutare sussidiariamente le istituzioni federate e favorire la solidarietà tra località, sezioni e opere, secondo le circostanze e le necessità.

Contributo di ogni istituzione federata e dei fedeli associati

5. Per il bene e l'arricchimento di tutti:

1° I membri della Società di Vita Apostolica delle Consacrate del Regnum Christi portano, attraverso la loro identità femminile, il dono della loro consacrazione laicale con la dedizione totale ed esclusiva all'amore di Cristo, essendo simbolo del Regno in mezzo alle realtà temporali; promuovendo e custodendo la comunione; andando incontro alle persone nelle realtà concrete della loro vita e intraprendendo quelle azioni che contribuiscono maggiormente all'instaurazione del Regno di Cristo.

2° I membri della Società di Vita Apostolica di Laici Consacrati del Regnum Christi portano il dono della propria consacrazione laicale e secolare attraverso la testimonianza profetica di essere nel mondo senza essere del mondo; dell'evangelizzazione delle realtà temporali; della disponibilità, carità, competenza professionale e gioia nel servizio al

Regnum Christi, alla Chiesa e agli uomini; della promozione della comunione fraterna tra tutti e della preghiera. Vivono il mistero di Cristo, consacrato al Padre e vicino ai suoi fratelli e sorelle, come un membro in più del popolo, annunciando il Regno con l'offerta della loro vita, del loro lavoro e della loro parola.

3° I Legionari di Cristo testimoniano con la loro consacrazione religiosa, la loro dedizione a Gesù Cristo e la loro piena disponibilità alla realizzazione della missione comune. Come sacerdoti rendono presente Cristo Sacerdote e Buon Pastore attraverso la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti e la guida spirituale. In comunione con tutti, collaborano alla formazione integrale, alla direzione e alla proiezione apostolica dei fedeli associati, promuovendo la pienezza della loro vocazione battesimale e della leadership cristiana, e stabiliscono le istituzioni e intraprendono le azioni che possono contribuire maggiormente, in profondità e in estensione, alla costruzione del Regno di Cristo nella società.

4° I fedeli associati apportano il loro carattere secolare e la loro azione apostolica. I laici prolungano la presenza di Cristo in mezzo al mondo e cercano di trasformare evangelicamente le realtà temporali, specialmente la vita familiare, professionale e sociale.

Capitolo 2. Fondamenta della Federazione Regnum Christi

Articolo 1. Fondamenta spirituali

6. Riconosciamo come disegno di Dio che i Legionari di Cristo, le Consacrate del Regnum Christi, i Laici Consacrati del Regnum Christi e i fedeli associati, vivano in profonda comunione e siano testimoni dell'amore di Gesù Cristo attraverso l'unione e la carità tra noi. Queste istituzioni, i loro membri e i fedeli associati condividono una spiritualità e una missione comune, che ognuno vive secondo la propria identità e la propria vocazione specifica, espressa in base al proprio regolamento. Questo fondamento spirituale dovrebbe ispirare e guidare gli organi della Federazione ai suoi vari livelli e nelle diverse circostanze dei tempi e dei luoghi.

Fine ultimo

7. Cerchiamo di dare gloria a Dio e di rendere presente il Regno di Cristo nel cuore degli uomini e nella società, attraverso la santificazione nello stato e la condizione di vita a cui Dio ci ha chiamati, e mediante un'azione apostolica personale e comunitaria.

La nostra missione

8. Nell'adempimento della nostra missione cerchiamo di rendere presente il mistero di Cristo che esce per incontrare gli uomini, rivela loro l'amore del suo cuore, li raccoglie e li forma come apostoli, guide cristiane, li invia e li accompagna perché collaborino all'evangelizzazione degli uomini e della società.

Fecondità apostolica

9. Consapevoli che il Regno di Cristo è un dono e non può essere costruito solo con le forze umane, cerchiamo di rimanere sempre in comunione con Cristo e con la sua Chiesa, come il tralcio sulla vite (*Gv 15,5*). Come seguaci e collaboratori di Cristo Apostolo sappiamo che la preghiera, la condivisione della sua croce, la gratuità nel servizio di molti, la fiducia nell'azione della sua grazia e la testimonianza di una vita autenticamente cristiana devono precedere e accompagnare tutta la nostra azione apostolica.

Uno stile di donazione di sé stessi

10. L'esperienza personale dell'amore di Cristo genera nel nostro cuore l'urgenza interiore di donarci appassionatamente per rendere presente il suo Regno: "*caritas Christi urget nos*" (*1 Cor 5, 14*). Questa passione ci spinge ad assumere uno stile di vita caratterizzato dal:

1° assumere come parte della sequela di Cristo il combattimento spirituale, la lotta perseverante e fiduciosa nel Signore di fronte alla realtà del male e del peccato nella propria vita e nella società, mossi dalla forza dell'amore fino all'estremo;

2° intraprendere con cuore magnanimo, entusiasmo e creatività quelle azioni che rendono il Regno presente con maggiore profondità ed estensione;

3° andare incontro alle necessità più urgenti del mondo e della Chiesa;

4° affrontare con forza e coraggio le sfide della vita personale e dell'apostolato;

5° cogliere con audacia cristiana le opportunità che si presentano nella propria vita per annunciare l'amore di Cristo;

6° adempiere le responsabilità assunte, cercando di dare il meglio di sé sia nella formazione che nel lavoro.

La nostra attività apostolica

11. Cercando di rispondere efficacemente alle principali esigenze di evangelizzazione nel nostro ambito di vita e senza escludere alcun tipo di attività apostolica, intraprendiamo iniziative e realizziamo opere apostoliche orientate specialmente all'annuncio della fede e alla diffusione della dottrina cattolica, alla formazione cristiana e all'educazione dei bambini, adolescenti e giovani, alla promozione del matrimonio e della famiglia, alla pastorale vocazionale, all'evangelizzazione degli ambienti professionali, della cultura e dei mezzi di comunicazione sociali, alla promozione della giustizia sociale e alla pratica delle opere di misericordia.

Cristocentrismo

12. La nostra spiritualità si fonda prima di tutto in Gesù Cristo e nasce dall'esperienza del suo amore. Cerchiamo di rispondere al nostro Amico e Signore con un amore personale, reale, appassionato e fedele. Attraverso l'azione dello Spirito Santo siamo figli nel Figlio che diventa centro, criterio e modello di vita. Impariamo a incontrarlo nel Vangelo, nell'Eucaristia, nella croce e nel prossimo.

Spiritualità del Regno

13. La testimonianza, l'annuncio e la crescita del Regno di Cristo costituiscono l'ideale che ci ispira e dirige. Il nostro motto "Cristo nostro Re, venga il tuo regno!" esprime questo desiderio. Per questo:

1° cerchiamo di rivestirci di Cristo nel nostro cuore e nelle nostre opere, affinché Egli regni nelle nostre vite attraverso la nostra progressiva impostazione in Lui; e

2° ci lasciamo penetrare dall'amore di Cristo verso l'umanità, e cerchiamo che Lui regni nel cuore di tutti gli uomini e nella società.

Gli amori che ci animano

14. Cristo, rivelando l'amore che arde nel suo Cuore, ci invita ad amarlo e ad amare ciò che Lui ama: il Padre che lo manda a redimerci; la Beata Vergine Maria, sua e nostra madre; la Chiesa, suo Corpo Mistico, il Papa; gli uomini, suoi fratelli, per i quali ha donato la sua vita; la famiglia spirituale del Regnum Christi come mezzo per rendere presente il suo regno nei nostri cuori e nella società.

Amore per Maria

15. La Beata Vergine Maria ci è stata donata come Madre ai piedi della croce nella persona del discepolo amato. Per questo la amiamo con modalità filiale, ci affidiamo alle sue cure e cerchiamo di imitarla nelle sue virtù. Lei, Regina degli Apostoli, forma il nostro cuore di apostoli del Regno e intercede attraverso i frutti del nostro apostolato.

Amore per la Chiesa

16. Amiamo la Chiesa, che è il germe e il principio del Regno su questa terra; ci sentiamo parte viva di essa e collaboriamo alla sua missione evangelizzatrice; aderiamo con amore e obbedienza al Papa e agli altri vescovi, conoscendone e diffondendo i suoi insegnamenti, assecondando le sue iniziative e sostenendo la Chiesa locale.

Amore per gli uomini

17. Facciamo nostri i sentimenti di Cristo che "amando i suoi che erano nel mondo, li ha amati fino alla fine" (*Jn 13,1*). Per questo motivo:

1° riconosciamo la dignità e il valore sacro di ogni persona;

2° cerchiamo di soddisfare le sue necessità materiali e spirituali;

3° cerchiamo di collaborare con Cristo perché i nostri fratelli e sorelle lo conoscano e trovino in lui la pienezza della loro vita e raggiungano la loro salvezza eterna.

Amore per il Regnum Christi

18. Amiamo la famiglia spirituale del Regnum Christi come dono divino per incontrare

Cristo, per crescere nell'amicizia e nell'intimità con Lui ed essere il Suo apostolo in comunione con gli altri.

Lo Spirito Santo

19. Lo Spirito Santo, consolatore e dolce ospite dell'anima, è la guida e l'artefice della nostra trasformazione in Cristo e della fecondità apostolica. Per questo motivo coltiviamo con lui una relazione intima e cerchiamo di essere docili alle sue ispirazioni per camminare in parresia lungo il cammino della volontà di Dio.

Contemplativo ed evangelizzatore

20. Siamo contemplativi ed evangelizzatori.

1° contemplativi, perché scopriamo la presenza e l'amore di Cristo nel nostro cuore, nel prossimo e nel mondo; cerchiamo di essere uomini e donne di vita interiore, amanti della preghiera, e riconosciamo il primato dell'azione di Dio nella nostra santificazione e nell'apostolato;

2° evangelizzatori, perché, spinti dal desiderio di Cristo di accendere il fuoco dell'amore del Padre nei cuori, viviamo come discepoli missionari il compito di annunciare il Regno e portare la luce del Vangelo nel mondo intero.

Tempo e senso di eternità

21. La comunione con Dio nel tempo anticipa l'eternità, rendendo presente nel qui ed ora il Regno dei Cieli. Perciò, consapevoli della natura sfuggente della vita, approfittiamo del tempo come dono ricevuto per aderire con amore al piano di salvezza del Padre e realizzare così pienamente la nostra vocazione.

Vita liturgica ed eucaristica

22. Cerchiamo che tutta la nostra vita, compreso l'apostolato, sia una liturgia perenne per la gloria di Dio. In questo modo ci integriamo nella vita di Cristo risorto, che è lode e offerta continua al Padre. Questa vita liturgica ha il suo centro nell'Eucaristia e ha come frutto la comunione con Dio e con i nostri fratelli e sorelle.

Carità: la virtù principale

23. § 1. Accettando il comandamento nuovo di Cristo "amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi" (*Jn 13,34*), consideriamo la carità come virtù principale e sigillo di autenticità di tutta la vita cristiana.

§ 2. La carità implica un'universale e delicata donazione di sé al prossimo, un servizio ingegnoso e sacrificale, un modo gentile e semplice di trattare agli altri, la misericordia con la debolezza delle persone, il parlare bene degli altri, il perdono e la riconciliazione.

Virtù teologali

24. Costruiamo la nostra vita interiore e apostolica sulle virtù teologali, vivendo con fede luminosa e attiva, speranza ferma e gioiosa, carità universale e generosa.

Umiltà e sincerità

25. § 1. Cerchiamo di imitare l'umiltà di Cristo, che ha vissuto sempre cosciente di aver ricevuto tutto dalle mani del Padre, e così viviamo con semplicità la nostra condizione di creature e figli bisognosi di misericordia e di grazia con una fiducia incrollabile nel suo amore in ogni momento.

§ 2. Coltiviamo la sincerità nel rapporto con Dio e con i fratelli, cercando una coerenza crescente tra la nostra fede e le nostre opere, mantenendo la fedeltà alla parola data e procedendo secondo una coscienza fondata sui principi della retta ragione e del Vangelo.

Virtù umane e sociali

26. Abbiamo grande considerazione delle virtù umane e sociali, perché Gesù Cristo, incarnandosi, diede dignità a tutto ciò che è umano come "l'uomo nuovo" {*Col 3,10*). Così esercitiamo la virtù della prudenza, siamo responsabili dei nostri obblighi, formiamo la nostra intelligenza, volontà e affettività

Articolo 2. La comunione

Fondamenta di comunione

27. Riuniti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo nell'unica grande famiglia della Chiesa, e uniti da una comune vocazione al Regnum Christi, promuoviamo lo spirito di corpo e l'unione di cuori, degli ideali, degli obiettivi e dei sogni. Promuoviamo la comunione e la collaborazione tra tutti, consapevoli che la comunione è missionaria e la missione è per la comunione.

Corresponsabilità e complementarietà

28. § 1. Riconosciamo la dignità propria di ciascuno e la sua corresponsabilità nella custodia del patrimonio carismatico.

§ 2. C'è un rapporto di complementarietà tra le varie vocazioni e il loro particolare modo di vivere lo spirito e missione comune. Ognuno porta al corpo i propri valori e promuove il contributo specifico degli altri.

Coltivazione della comunione

29. § 1. La promozione dell'autentica comunione richiede che tutti noi coltiviamo:

1° la preghiera perseverante, unita a quella di Cristo che prega il Padre perché "tutti siano una cosa sola" (*Jn 17, 27*);

2° ascolto e apprezzamento attraverso il dialogo, come cammino voluto da Dio per la missione della Chiesa e la propria missione, secondo la natura relazionale della persona;

3° relazioni fraterne mature, riconoscendo la presenza di Dio nel fratello, facendo proprie le sue gioie e sofferenze, apprezzando i suoi doni personali, sopportandosi reciprocamente con amore (*cf. Col 3,13*) e rifiutando la rivalità, la diffidenza e l'invidia;

4° apprezzamento dell'autorità come servizio alla comunità e allo sviluppo della missione; rispetto per essa e collaborazione con coloro che la esercitano.

5° l'internazionalità come segno dell'universalità del Regno e forza di

evangelizzazione in un mondo globalizzato.

§ 2. Un mezzo per favorire la comunione a livello locale, territoriale e generale sono gli incontri tra i membri delle varie vocazioni. Questi incontri possono essere di natura spirituale o servire alla formazione e all'apostolato.

Formazione adeguata

30. § 1. La condivisione di uno spirito e di una missione richiede che la formazione di tutti tenga conto delle loro caratteristiche e delle loro esigenze. La formazione deve essere orientata in modo tale da aiutarci a scoprire in Cristo il senso pieno della nostra vita, a configurarci a Lui e a compiere la nostra missione. La formazione deve essere integrale, comprendendo tutti gli aspetti della persona.

§ 2. La formazione dei membri delle istituzioni federate è responsabilità di ogni istituzione. Questa formazione deve tener conto anche dei contenuti espressi nel diritto proprio della Federazione.

§ 3. La definizione e la guida della formazione dei fedeli associati ricade sotto la responsabilità delle istanze della Federazione.

§ 4. Inoltre, la Federazione deve promuovere alcune istanze di formazione comune.

Capitolo 3. L'attività apostolica della Federazione Regnum Christi

31. In accordo con quanto stabilito nel numero 4, 4° di questi Statuti, uno dei fini della Federazione è quello di promuovere la collaborazione delle istituzioni federate nell'attività apostolica, che è governata e sviluppata secondo il diritto proprio di ogni Istituto o Società di Vita Apostolica, sotto l'autorità dei suoi superiori. Inoltre, la Federazione, a norma del n. 4, 5°, stabilisce e dirige la propria attività apostolica, regolata in base al presente Statuto.

Articolo 1. Principi dell'azione apostolica

Introduzione ai principi dell'azione apostolica

32. I membri delle istituzioni che fanno parte della Federazione e i fedeli associati, mossi dal desiderio di rendere presente il Regno di Cristo per il rinnovamento della società e

consapevoli che Dio, conta sulla libera collaborazione dell'uomo nella realizzazione del suo piano di salvezza, alla luce dei numeri da 8 a 10 di questi Statuti, adottano alcuni principi che guidano la scelta delle attività apostoliche e il modo di realizzarle.

Leadership

33. I membri delle istituzioni federate e i fedeli associati, attraverso la loro missione di formare apostoli:

1° sviluppano la propria leadership, intesa come capacità di ispirare, guidare e formare gli altri, e la esercitano come servizio, sull'esempio di Gesù Cristo;

2° nella loro attività apostolica aiutano gli altri a sviluppare questa stessa capacità;

3° cercano di evangelizzare anche le persone che hanno particolare responsabilità nei diversi ambiti sociali;

4° nell'esercizio delle loro funzioni sociali e dell'autorità, testimoniano la verità e la vita nuova del Vangelo, ponendosi al servizio del bene comune con carità cristiana.

Da persona a persona

34. Cristo non solo predica alle moltitudini, ma va incontro alle diverse persone, lì dove si trova ciascuna di esse. Per questo motivo, i membri delle istituzioni federate e i fedeli associati, privilegiano quelle attività e modalità di svolgimento che favoriscono l'approccio personale.

Accompagnamento e direzione spirituale

35. § 1. La formazione di apostoli convinti che aspirino alla pienezza della vita in Cristo richiede un accompagnamento, inteso come attenzione personale vicina, stabile e segnata dalla gratuità. L'accompagnamento cerca di aiutare l'altro affinché, attraverso l'azione della grazia e della collaborazione umana, possa rispondere alle domande e alle sfide che incontra nel suo cammino di crescita umana e spirituale.

§ 2. La direzione spirituale è una forma specifica di accompagnamento e un mezzo importante per la crescita della vita spirituale.

Formazione dei formatori

36. La Federazione promuove la formazione dei formatori riconoscendo che un'azione apostolica profonda, duratura e dinamica richiede persone preparate a formare, guidare e ispirare gli altri.

Apostolato di massima portata

37. Nella scelta delle iniziative apostoliche da realizzare, la Federazione in quanto tale, i membri delle istituzioni federate e i fedeli associati cercano di promuovere e intraprendere quelle che trasmettono il messaggio di Cristo con la massima portata e impegno possibile.

Adattamento a tempi e luoghi

38. I membri delle istituzioni federate e dei gruppi di fedeli associati, attenti alle esigenze della Chiesa e del mondo, attraverso un vivo apprezzamento delle culture locali, si propongono di adattare la loro attività apostolica alle circostanze di tempi e luoghi, scegliendo di volta in volta i metodi e le espressioni più appropriate per l'evangelizzazione.

Un apostolato organizzato ed efficace

39. I membri delle istituzioni federate e i fedeli associati, animati dalla carità di Cristo, esercitano il loro apostolato in modo organizzato ed efficace. A questo scopo:

1° tengono sempre presente la missione e i fini ultimi delle attività che svolgono;

2° lavorano con ordine e pianificazione;

3° lavorano in équipe, cercando di mettere al servizio della missione il meglio di ciascuno e sfruttando le sinergie frutto della complementarità di personalità, visioni ed esperienze. Essi applicano il principio metodologico "fare, far fare e lasciare fare".

Articolo 2. Orientamenti e norme per l'attività apostolica

Tipi di attività apostolica

40. § 1. L'attività apostolica, che comprende opere, programmi ed eventi apostolici, può essere svolta a titolo istituzionale o sotto la responsabilità personale, individualmente o in

gruppo.

§ 2. L'attività apostolica istituzionale può essere quella di un'istituzione federata, di più istituzioni federate nel loro insieme, o della Federazione.

§ 3. Per poter svolgere un'attività apostolica istituzionale in nome della Federazione è necessario il mandato o l'autorizzazione accordata dall'autorità competente generale, territoriale o locale, a seconda dei casi. Se necessario, la stessa autorità approva i rispettivi statuti o regolamenti.

Inizio o chiusura di nuove attività apostoliche

41. §1. L'apertura o la chiusura delle attività apostoliche della Federazione è di competenza dell'autorità locale, territoriale o generale, a seconda dei casi.

§ 2. Prima che una delle istituzioni federate proceda all'apertura di una propria attività apostolica, ascolta il parere della corrispondente autorità della Federazione.

§ 3. Prima di chiudere o dismettere la propria attività apostolica, l'istituzione federata chiede alle autorità competenti della Federazione e delle altre istituzioni federate se qualcuno desidera assumerla.

Opere di apostolato

42. § 1. Un'opera di apostolato è un'istituzione che, compiendo i suoi scopi specifici, si dedica all'evangelizzazione secondo la missione comune e possiede statuti approvati dall'autorità competente.

§ 2. Sia le opere realizzate da istituzioni federate che quelle realizzate sotto l'autorità della Federazione partecipano alla missione comune.

Direzione delle opere

43. §1. Nel governo, direzione e gestione di un'opera, le autorità competenti devono considerare il bene della missione comune; lo scopo specifico dell'opera; la chiarezza e la semplicità delle linee di autorità; la sua stabilità; la collaborazione tra opere, sezioni e programmi di apostolato; il corretto monitoraggio e accompagnamento; la creazione di sinergie; la sostenibilità ed eventualmente il contributo al sostentamento economico della

Federazione o l'aiuto solidale alle istituzioni federate.

§ 2. Il governo di un'opera di apostolato implica anche stabilire la sua struttura e le procedure di direzione e gestione.

44. §1. Gli statuti di ogni opera apostolica devono determinare se essa è sotto la responsabilità di una delle istituzioni federate, di più istituzioni federate nel loro insieme, o della Federazione.

§ 2. Quando necessario, i lavori possono essere gestiti sotto strutture comuni di proprietà e direzione concordate dai direttori generali o territoriali delle istituzioni federate, senza che queste dipendano dagli organi della Federazione.

§ 3. La Federazione deve sostenere e accompagnare la vita e la missione di tutte le opere apostoliche, tenendo conto di quanto stabilito nel numero 4 di questi Statuti. Quando opportuno o necessario, la Federazione può assumere un ruolo sussidiario per aiutare un'opera particolare o accettare la responsabilità di dirigerla.

Collaborazione nelle opere

45. I membri delle istituzioni federate e i fedeli associati possono assumere responsabilità e collaborare alle opere, indipendentemente da chi le governa, per favorire l'unità e promuovere la complementarietà delle diverse vocazioni. Nel caso di membri di istituzioni federate, ciò avviene in base a quanto stabilito dai direttori competenti, a livello locale, territoriale o generale, includendo, quando necessario, accordi di compensazione finanziaria o stipendi, secondo il diritto civile.

Programmi di apostolato

46. I programmi di apostolato sono iniziative istituzionali di evangelizzazione che normalmente dipendono dalle sezioni dei fedeli associati e sono inseriti nella loro vita.

ECYD

47. §1. La Federazione, nel suo lavoro per l'evangelizzazione e la formazione degli adolescenti, dirige un'organizzazione chiamata ECYD ("incontri, convinzioni e decisioni"),

in cui gli adolescenti vivono il carisma secondo la loro età.

§ 2. L'ECYD è regolato da un proprio statuto.

§ 3. Tenendo conto dell'importanza dell'ECYD, le istituzioni federate e i fedeli associati ne dovrebbero promuoverne la crescita e il rafforzamento.

Promozione vocazionale e Pastorale

48. §1. La famiglia spirituale Regnum Christi deve essere terreno fertile perché gli uomini trovino la loro pienezza vocazionale. Per questo motivo, i membri delle istituzioni federate e i fedeli associati dovrebbero cercare di collaborare alla creazione di un ambiente che favorisca la comprensione della vita come vocazione e che ne faciliti la scoperta e l'accettazione di essa; e dovrebbero conoscere, valorizzare e promuovere tutte le vocazioni cristiane.

§ 2. La promozione di nuove vocazioni al sacerdozio e la consacrazione con dei consigli evangelici è una necessità e una priorità nella vita della Chiesa. Pertanto, i membri delle istituzioni federate e i fedeli associati incoraggiano l'emergere di queste vocazioni attraverso la preghiera, la testimonianza, l'accompagnamento personale e l'attività apostolica.

§ 3. Rispetto della promozione vocazionale nella Federazione:

1° La promozione della vocazione specifica di un'istituzione federata e l'accompagnamento nel discernimento sono responsabilità di ogni istituzione.

2° I responsabili della promozione vocazionale in ogni istituzione devono lavorare in comunione con la Chiesa locale e le istanze locali della Federazione.

3° Tutti cercano di sostenere, nella misura delle loro possibilità, la promozione vocazionale delle istituzioni federate.

Reti

49. §1. Al fine di infondere lo spirito cristiano nei vari ambienti sociali e culturali e di promuovere iniziative specifiche a tal fine, i membri delle istituzioni federate e i laici associati possono formare reti nazionali o internazionali di persone per professione o settori di interesse, o unirsi a reti esistenti.

§ 2. Una rete è un gruppo di persone o istituzioni con interessi comuni che si

uniscono tra loro per sostenersi a vicenda nella pianificazione e realizzazione di progetti di evangelizzazione in alcuni settori della vita sociale.

Ai margini delle ideologie e della politica

50. In quanto realtà ecclesiale, la Federazione rimane al di fuori di qualsiasi partito o gruppo politico, nazionale o internazionale, e non adotta alcun sistema ideologico o politico.

Riunioni dei direttori

51. Affinché la Federazione possa realizzare più facilmente i suoi fini, come stabilito nel numero 4 del presente Statuto, le autorità delle istituzioni federate, a livello generale, territoriale o locale, svolgono normalmente riunioni congiunte di pianificazione, programmazione e coordinamento.

Nomine

52. § 1. Le nomine agli uffici nella Federazione corrispondono all'autorità competente della Federazione. Per la nomina di un membro di un'istituzione federata, l'autorità competente di tale istituzione è tenuta ad assegnare la persona a tale missione previamente.

§ 2. Al fine di semplificare le procedure, le autorità della Federazione possono delegare al governo di un'istituzione federata, in modo specifico e per un determinato periodo di tempo, la facoltà di effettuare nomine a nome della Federazione. Questa delega non converte la corrispondente attività apostolica in attività apostolica della istituzione federata.

Seconda parte

Organizzazione, autorità e amministrazione della Federazione Regnum Christi

Capitolo 4. Criteri generali

Articolo 1. Struttura e delimitazioni geografiche

53. § 1. La Federazione Regnum Christi, come realtà ecclesiale internazionale, è strutturata su tre livelli: generale, territoriale e locale.

§ 2. Dopo le opportune consultazioni, il Collegio Direttivo Generale stabilisce la divisione in territori della Federazione secondo il suo grado di espansione e sviluppo. Un territorio può comprendere diversi paesi, un paese o parte di un paese.

54. § 1. La località è una comunità di apostoli e un'unità operativa della Federazione al servizio dell'evangelizzazione, che copre un'area geografica stabilita dal Collegio Direttivo Territoriale.

§ 2. Promuove la comunione, coordina le risorse e gli sforzi e promuove la missione comune.

§ 3. Le comunità delle istituzioni federate, le sezioni, le opere apostoliche e i programmi apostolici partecipano alla vita e alla missione della località.

§ 4. Anche le parrocchie affidate alla Congregazione dei Legionari di Cristo interagiscono con la località, rispettandone la natura propria.

Articolo 2. Autorità nella Federazione

Criteria generali

55. Ciò che viene stabilito in merito all'autorità nella Federazione si applica ai suoi organi, opere e attività, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni federate e del corrispondente diritto di ciascuna di esse.

56. § 1. Nella Federazione l'autorità può essere collegiale o personale, come specificato nel diritto proprio.

§ 2. Le convenzioni generali e territoriali e gli organi esecutivi generali e territoriali sono collegiali. Una località può anche essere diretta da un collegio.

§ 3. Il Collegio Direttivo Generale o Territoriale è assistito dalla Plenaria Generale o Territoriale, che lo assiste nell'esercizio della sua autorità, offrendo il suo consenso o il suo parere, come stabilito dal diritto proprio.

§ 4. Il direttore locale o direttore di un'opera apostolica della Federazione ha autorità personale nella sua sfera di competenza e la esercita secondo le norme del diritto universale e proprio.

57. I collegi esecutivi, i collegi plenari e i direttori locali della Federazione non sostituiscono i direttori generali, territoriali o locali delle istituzioni federate o dei loro consigli nelle loro funzioni e competenze canoniche.

Valori al servizio dell'autorità

58. § 1. La direzione delle istituzioni e delle persone, così come la collaborazione con chi le dirige, è espressione dell'amore per il prossimo e dell'esercizio della responsabilità. Nell'esercizio dell'autorità nella Federazione, siano tutti illuminati dal mistero di Cristo Re, specialmente nell'atteggiamento di servizio e di dedizione agli altri.

§ 2. La ricerca del bene comune della Federazione richiede un costante e consapevole esercizio di ascolto, dialogo e spirito fraterno tra le varie istanze, nonché il rispetto delle rispettive aree di competenza.

§ 3. Al fine di promuovere la complementarietà delle diverse vocazioni, la composizione degli organi direttivi della Federazione è disciplinata dai principi di rappresentatività e proporzionalità.

§ 4. Le persone che esercitano il servizio di autorità nella Federazione devono promuovere una cultura della riflessione che favorisca il miglioramento continuo a livello personale e istituzionale.

59. § 1. I membri associati che partecipano agli organi generali e territoriali della Federazione hanno voto consultivo secondo il diritto proprio della Federazione.

§ 2. L'autorità competente della Federazione deve consultare i fedeli associati opportunamente secondo le norme secondarie, prima di modificare o proporre norme di questi Statuti che si riferiscono al modo di vivere il carisma o alla loro partecipazione agli organi della Federazione.

§ 3. Partecipano con voto deliberativo insieme ai membri delle istituzioni federate all'approvazione o alla modifica del proprio regolamento interno e degli altri codici secondari a cui si riferiscono.

Consultazioni preliminari

60. Le nomine che rientrano nelle competenze delle autorità della Federazione devono essere precedute da un'adeguata consultazione, conformemente al diritto secondario.

61. § 1. Le autorità della Federazione possono delegare alcune facoltà ai propri collaboratori per un periodo di tempo determinato, o *ad casum*, al fine di assistere il proprio governo.

§ 2. Il Collegio Direttivo può delegare una particolare facoltà, decisione o assegnazione ad uno dei suoi membri.

§ 3. Ogni delega deve essere fatta per iscritto e deve essere comunicata opportunamente.

§ 4. I collegi direttivi non possono delegare facoltà legate al consenso delle plenarie.

Accordi scritti

62. Gli accordi tra la Federazione e le istituzioni federate devono essere stipulati per iscritto, e devono stabilire la durata, le condizioni e le procedure.

Riunioni non presenziali

63. In casi eccezionali, le riunioni del Consiglio Direttivo Generale e della Plenaria possono svolgersi con la partecipazione a distanza, con l'aiuto dei media, senza che sia necessaria la presenza dei partecipanti nello stesso luogo.

Capitolo 5. Autorità generali della Federazione

Articolo 1. La Convenzione generale

proprio Autorità sulla Federazione

64. La Convenzione Generale ha autorità sulla Federazione e la rappresenta, fatta salva la legittima autonomia delle istituzioni federate e delle loro autorità. Deve essere un segno e un'azione della sua unità nella carità.

65. § 1. Ogni sei anni la Federazione deve avere una Convenzione Generale, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

§ 2. La Convenzione Generale ordinaria ha il compito di trattare gli obiettivi, i progressi e gli sviluppi futuri della Federazione.

Convenzione Generale Straordinaria

66. Il Collegio Direttivo Generale, sentito il parere della Plenaria Generale e dopo aver consultato i Collegi Direttivi Territoriali, può convocare una Convenzione Generale Straordinaria per trattare questioni urgenti che sono particolarmente importanti o gravi per la Federazione.

Competenze e compiti

67. È dovere della Convenzione Generale Ordinaria:

1°. esaminare la situazione del mondo e della Chiesa e come la Federazione può servire al meglio le loro necessità.

2°. in fedeltà creativa al proprio spirito e alla propria missione, analizzare la situazione della Federazione e le questioni più importanti proposte dalle convenzioni territoriali e dagli organi supremi delle istituzioni federate, prendere le misure più appropriate per promuovere lo sviluppo e il rinnovamento adeguato della Federazione per promuovere la realizzazione della missione, per affrontare le sfide e risolvere le difficoltà più importanti, secondo il proprio spirito;

3°. definire le priorità per il sessennio successivo;

4°. apportare le necessarie modifiche agli Statuti, che devono essere sottoposti alla ratifica degli organi supremi delle istituzioni federate e all'approvazione della Santa Sede;

5°. modificare o approvare i codici secondari del diritto proprio e impartire direttive;

6°. formulare, se necessario, raccomandazioni per una qualsiasi delle istituzioni federate al fine di salvaguardare il patrimonio carismatico comune;

7°. ripartire i beni che fanno parte del patrimonio stabile della Federazione, se è il caso.

Partecipanti

68. § 1. Sono convocati d'ufficio alla Convenzione generale:

1° i direttori generali delle istituzioni federate;

2° il vicario generale e un altro consigliere generale delle istituzioni federate, eletti tra loro;

3° l'amministratore generale della Federazione;

4° il segretario generale della Federazione;

5° i direttori territoriali delle istituzioni federate.

§ 2. Un numero maggiore di delegati delle istituzioni federate partecipa per elezione rispetto a quelli che partecipano per ufficio, per quanto riguarda la proporzione tra le istituzioni federate e le modalità di elezione stabilite dal Regolamento della Convenzione Generale. Il presente regolamento deve essere approvato dalla precedente Convenzione Generale.

§ 3. I consiglieri generali delle istituzioni federate che non partecipano alla Convenzione con voce ma senza voto.

§ 4. I fedeli associati che partecipano alla Plenaria Generale sono delegati della Convenzione Generale. Inoltre, per assicurare un'adeguata rappresentanza, il Regolamento della Convenzione Generale determinerà il numero di delegati dei fedeli associati che partecipano per elezione.

Annuncio

69. Un anno prima dell'inizio della Convenzione Generale ordinaria, e con sufficiente anticipo rispetto alla Convenzione generale straordinaria, il Collegio Direttivo Generale annuncia ai membri delle istituzioni federate e ai fedeli associati la celebrazione della Convenzione, indicando la data del suo inizio.

Priorità territoriali

70. § 1. In ogni territorio, prima della celebrazione della Convenzione Generale Ordinaria, si terrà una Convenzione Territoriale, come stabilito dal diritto proprio della Federazione, la cui funzione è quella di contribuire ad analizzare i progressi della Federazione nel territorio e di individuare, maturare e preparare proposte per la Convenzione Generale.

§ 2. Ogni membro delle istituzioni federate e ogni fedele associato può inviare liberamente i suoi desideri e suggerimenti alla Convenzione Territoriale.

71. § 1. Con tre mesi di anticipo, il Collegio Direttivo Generale convoca ufficialmente la Convenzione Generale Ordinaria, inviando l'elenco dei partecipanti e indicando la data esatta dell'inizio e il luogo in cui si terrà.

§ 2. Il Collegio Direttivo Generale, per giusta causa e con il consenso della Plenaria Generale, può anticipare o rinviare di tre mesi l'inizio della Convenzione.

Validità della Convenzione

72. La Convenzione Generale e le Convenzioni Territoriali si considerano validamente riunite se almeno due terzi dei delegati delle istituzioni federate sono presenti presso la sede delle istituzioni il giorno del loro inizio.

Clima della Convenzione

73. Tutte le questioni che la Convenzione Generale esamina e discute devono essere risolte in un clima di preghiera, discernimento e dialogo rispettoso.

Votazioni

74. Le risoluzioni della Convenzione Generale sono approvate a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione degli emendamenti agli Statuti che la Convenzione Generale desidera sottoporre alla ratifica degli organi supremi delle istituzioni federate e l'approvazione della Santa Sede. Questi devono essere approvati a maggioranza dei due terzi dei partecipanti con diritto di voto.

Decreti e comunicati

75. § 1. Le risoluzioni della Convenzione Generale sono promulgate in decreti della Convenzione Generale dal Collegio Direttivo Generale.

§ 2. I decreti possono essere modificati o abrogati solo da successive Convenzioni Generali.

§ 3. Le altre disposizioni ed esortazioni che la Convenzione Generale ritiene opportuno far conoscere a tutti i membri delle istituzioni federate e ai fedeli associati sono pubblicate nei comunicati della Convenzione.

Articolo 2. Il Collegio Direttivo Generale

Composizione

76. § 1. La Federazione è governata da un Collegio composto dai direttori generali delle istituzioni federate.

§ 2. Se uno dei membri del Collegio Direttivo è legittimamente impedito, è sostituito dal suo vicario, con diritto di voto corrispondente.

§ 3. Il Collegio Direttivo Generale è assistito da due fedeli collaboratori, nominati secondo quanto stabilito dal suo regolamento. Nelle riunioni hanno un voto consultivo.

77. Affinché il Collegio Direttivo Generale sia legittimamente costituito, è necessaria la partecipazione di tre membri, poiché due non formano un collegio. Si deve garantire che ordinariamente le decisioni non vengano prese senza aver ascoltato le opinioni dei fedeli associati che assistono il collegio.

Funzioni e priorità

78. § 1. È responsabilità del Collegio Direttivo Generale vigilare affinché la Federazione adempia i suoi scopi, come stabilito nel numero 4 di questi Statuti.

§ 2. Le sue principali funzioni di governo sono: la pianificazione coordinata, l'approvazione dei bilanci, la valutazione, le nomine e l'attenzione alle questioni più importanti e proprie della Federazione, in conformità con il diritto proprio.

§ 3. Il Collegio Direttivo Generale deve assicurare il corretto funzionamento della gestione ordinaria della Federazione attraverso l'appropriata assegnazione e delega di responsabilità tra i membri del Collegio, i gruppi di lavoro, le autorità territoriali e le istituzioni federate.

79. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Direttivo Generale si impegna:

1° di attuare le direttive e le indicazioni date dalla Convenzione Generale;

2° di fare in modo che tutti, specialmente i collegi territoriali, adempiano le loro responsabilità secondo il diritto proprio;

3° di guidare il consolidamento, la proiezione e l'espansione dell'attività apostolica della Federazione;

4° di promuovere iniziative di formazione internazionale, in particolare per i formatori dei fedeli associati, e di promuovere la pastorale vocazionale;

5° di controllare l'amministrazione della Federazione e di promuovere una sana economia di solidarietà;

6° di promuovere un'adeguata comunicazione istituzionale.

Ricerca dell'unanimità

80. § 1. In quanto organo collegiale, il Collegio Direttivo deve cercare il consenso per unanimità negli atti che gli corrispondono secondo il diritto proprio.

§ 2. Se non è possibile raggiungere un accordo nel collegio direttivo, quest'ultimo deve ricorrere alla Plenaria per ascoltare il suo parere e cercare quindi una soluzione che raggiunga il consenso unanime del Collegio.

§ 3. I direttori che compongono il Collegio Direttivo devono responsabilmente evitare che l'assenza di un accordo paralizzi o ostacoli il progresso e lo sviluppo della Federazione. Se in ogni caso non si raggiunge l'unanimità dopo il ricorso alla Plenaria, il presidente può decidere come procedere fino al raggiungimento del consenso.

Articolo 3. Il Presidente del Collegio Direttivo Generale e altre cariche

81. Il Collegio Generale ha un presidente che è il direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo.

Competenze

82. Il Presidente del Collegio Direttivo Generale ha la responsabilità di:

1° convocare, proporre l'ordine del giorno e presiedere le riunioni del Collegio Direttivo Generale e assicurarne il funzionamento collegiale;

2° rappresentare la Federazione in ambito ecclesiastico;

3° rappresentare il Collegio Direttivo Generale di fronte alla Federazione;

4° presiedere il Collegio Direttivo Generale e la Plenaria Generale.

Vicepresidente

83. § 1. Di comune accordo tra i suoi membri, uno dei restanti membri del Collegio Direttivo Generale è nominato vicepresidente.

§ 2. Quando il presidente del Collegio Direttivo Generale è impedito o il posto è vacante, il vicepresidente del Collegio Direttivo Generale assume tutti gli obblighi e i diritti della carica di presidente del Collegio Direttivo Generale.

Amministratore Generale

84. § 1. L'amministratore generale della Federazione è nominato dal Consiglio Direttivo Generale per un periodo di tre anni. Al termine del mandato, può essere rinnovato fino a tre volte consecutive.

§ 2. Deve essere una persona competente in materia di amministrazione, prudente, umile, paziente e disponibile, gentile ed esperta nella gestione economico amministrativa.

§ 3. L'amministratore generale deve essere membro di una delle istituzioni federate, di almeno trentacinque anni di età e cinque anni di professione perpetua o voti perpetui.

§ 4. L'amministratore generale deve avere il suo domicilio a Roma.

85. L'amministratore generale partecipa ordinariamente alle riunioni della Plenaria generale e può essere convocato alle riunioni del Collegio Direttivo Generale quando si trattano questioni di amministrazione.

86. § 1. L'amministratore generale è responsabile dell'amministrazione ordinaria dei beni della Federazione, sotto la giurisdizione del Collegio Direttivo Generale, conformemente al diritto universale, al diritto proprio e alla legislazione civile. Non ha prerogative o funzioni in relazione ai beni delle istituzioni federate.

§ 2. L'amministratore generale, oltre ad osservare quanto stabilito dal canone 1284 del Codice di Diritto Canonico, deve in particolare:

1° assistere il Collegio Direttivo Generale nell'aumento e nella distribuzione dei beni disponibili ai fini stabiliti;

2° fare in modo che i beni della Federazione non subiscano alterazioni;

3° assistere gli amministratori - in particolare gli amministratori territoriali - e controllarne il lavoro;

4° organizzare la documentazione relativa all'amministrazione della Federazione e vigilare sul suo aggiornamento;

5° effettuare o controllare le verifiche contabili;

6° tenere regolarmente informato il Collegio Direttivo Generale sullo stato dell'amministrazione, soprattutto attraverso un rendiconto almeno annuale.

Segretario generale

87. § 1. Il segretario generale è nominato dal Collegio Direttivo Generale, per un periodo di tre anni. Al termine del mandato, può essere rinnovato fino a tre volte consecutive.

§ 2. Deve essere una persona competente per le sue funzioni, discreta, premurosa, paziente e disponibile, gentile, capace di organizzare, lavorare in squadra e con esperienza nella gestione degli affari.

§ 3. Il segretario generale deve essere membro di una delle istituzioni federate o un fedele associato di almeno trent'anni di età. Se è membro di una delle istituzioni federate, deve avere cinque anni di professione perpetua o voti definitivi. Se è un fedele associato, deve essere associato da almeno cinque anni.

§ 4. Il segretario generale deve avere il suo domicilio a Roma.

88. § 1. Il Segretario generale ha la responsabilità di assistere il Collegio Direttivo Generale nella gestione delle questioni a lui affidate, di preparare e pubblicare le comunicazioni del Collegio e di mantenere aggiornati gli archivi della Federazione.

§ 2. È ordinariamente segretario delle riunioni del Collegio Direttivo Generale e della Plenaria Generale.

Articolo 4. La Plenaria generale e i gruppi di lavoro

Composizione

89. § 1. Tutti i consiglieri generali delle istituzioni federate sono designati come Plenaria Generale della Federazione.

§ 2. Alla Plenaria partecipano con voto consultivo sei fedeli associati, cioè quelli che frequentano il Collegio Generale e altri quattro, nominati secondo quanto stabilito dai relativi Regolamenti.

90. § 1. La Plenaria Generale è un organo di assistenza al Collegio. La sua collaborazione esprime lo spirito di comunione che caratterizza la Federazione.

§ 2. Offre il proprio consenso o parere, su richiesta del Collegio Direttivo Generale, in conformità con il diritto proprio e quindi lo assiste nell'esercizio dei suoi poteri.

§ 3. La sua collaborazione è necessaria e particolarmente importante quando offre il proprio parere su documenti destinati a tutta la Federazione, direttive di evangelizzazione e piani per il compimento della missione comune.

Comitato Generale per gli Affari Economici

91. Il Comitato Generale per gli Affari Economici è composto da cinque membri della Plenaria Generale, nominati dal Collegio Direttivo Generale, con il consenso della stessa Plenaria Generale.

Squadre di lavoro

92. Il Collegio Direttivo Generale deve istituire gruppi di lavoro specializzati per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni e quindi sostenere, come stabilito, la missione comune. Le squadre sono strutturate secondo i regolamenti secondari.

Articolo 5: Autorità territoriali e locali

93. La composizione e i poteri degli enti territoriali e locali sono definiti nel Regolamento Generale della Federazione.

Capitolo 6. Amministrazione, economia e corresponsabilità per i beni materiali

Criteri generali

94. Le istituzioni federate, le opere e i laici associati devono contribuire, nella misura delle loro possibilità, perché la Federazione possa avere i beni materiali e i mezzi economici necessari per raggiungere i suoi scopi. A tal fine, la Federazione cerca di creare e promuovere opere generatrici.

Fondo di solidarietà

95. § 1. Le istituzioni federate, in uno spirito di solidarietà, una volta che le loro necessità materiali sono state coperte in modo responsabile, si sforzano di contribuire

annualmente ad un fondo di solidarietà della Federazione, secondo la determinazione degli organi competenti.

§ 2. Da parte sua, la Federazione può intervenire secondo il principio di sussidiarietà a sostegno delle istituzioni federate e delle attività apostoliche gestendo il fondo di solidarietà.

Capacità di trattare questioni relative ai beni materiali

96. La Federazione e i suoi territori legittimamente costituiti, in quanto persone giuridiche di diritto pubblico, godono del diritto di acquistare, possedere, amministrare e disporre dei beni temporali, secondo il diritto universale e il diritto proprio. Tutti questi beni sono ecclesiastici.

Immobiliare

97. Se una delle istituzioni federate o delle opere mette a disposizione della Federazione un bene immobile, il proprietario deve stipulare un contratto o documento equivalente, civilmente valido se è il caso, in cui sono stipulate le condizioni, a titolo gratuito o remunerato, per l'uso e l'usufrutto di tale bene da parte della Federazione o di una delle sue attività.

Autonomia delle istituzioni federate e della Federazione

98. Secondo il diritto proprio, la Federazione e ciascuna istituzione federata sono autonome nella loro amministrazione, anche se possono beneficiare, se lo desiderano, di servizi centralizzati.

Sostentamento dei membri delle istituzioni federate.

99. § 1. Il sostegno finanziario e la copertura di tutte le esigenze materiali dei membri delle istituzioni federate è responsabilità dell'istituzione a cui appartengono in conformità con il diritto proprio.

§ 2. La federazione, o le istituzioni federate tra loro, possono stabilire accordi di compensazione finanziaria per la cooperazione offerta dai membri delle istituzioni federate, nel rispetto del diritto civile.

Patrimonio stabile

100. Il patrimonio stabile della Federazione è costituito da quei beni mobili e immobili, finanziari ed economici che, per legittima cessione secondo il diritto proprio, sono destinati a garantire la loro sicurezza economica secondo le loro esigenze.

Finalità dei beni materiali

101. Le principali finalità secondo cui la Federazione deve utilizzare i beni materiali di sua proprietà o a lei affidati sono:

- 1° l'adempimento delle sue finalità;
- 2° l'aiuto sussidiario offerto alle istituzioni federate, alle opere o alle attività apostoliche in caso di necessità, per quanto possibile;
- 3° aiutare la Chiesa nelle sue necessità e contribuire alle opere di carità a favore dei più bisognosi.

Alcuni criteri di gestione

102. § 1. Tutti coloro che amministrano i beni devono osservare le norme del diritto universale, oltre alle disposizioni del diritto proprio e della legislazione civile.

§ 2. Rendono regolarmente conto della loro amministrazione all'autorità corrispondente e aiutano a preparare le rispettive relazioni per le autorità competenti della Federazione, le autorità civili ed ecclesiastiche, i benefattori e le altre persone che devono essere informate.

Amministrazione responsabile

103. L'uso responsabile dei beni e lo spirito di povertà richiedono una gestione sicura ed efficiente nello spirito di servizio.

Criteria di subordinazione

104. La proprietà e l'amministrazione dei beni della Federazione nei territori sono a beneficio dell'intera Federazione. Pertanto, in caso di necessità, il Collegio Direttivo Generale, con il consenso del Comitato Generale degli Affari Economici e sentito il parere degli organi corrispondenti, può utilizzarli per finanziare le necessità e i progetti della Federazione, sempre nel rispetto delle intenzioni del donatore.

Atti di alienazione

105. § 1. Per esercitare gli atti di alienazione del patrimonio della Federazione, è competente il Collegio Direttivo Generale, con il consenso del Comitato Generale degli Affari Economici, o delle rispettive istanze territoriali, secondo i limiti indicati nel regolamento secondario.

§ 2. Nel caso di un'operazione che superi la somma definita dalla Santa Sede per ogni regione o che riguardi beni donati alla Federazione in virtù di un voto o oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, è richiesta anche l'autorizzazione della Santa Sede.

Atti di amministrazione straordinaria

106. § 1. Spetta al Collegio Direttivo Generale, con il consenso della Plenaria Generale, determinare, secondo il canone 1281 del Codice di Diritto Canonico, quali sono gli atti di amministrazione straordinaria a livello generale, territoriale e locale.

§ 2. Questi atti sono autorizzati dal Collegio Direttivo Generale, con il consenso del Comitato Generale per gli Affari Economici, o dalle rispettive autorità territoriali, secondo i limiti stabiliti nella norma secondaria.

Preventivi

107. L'amministrazione deve sempre essere disciplinata da un bilancio approvato dall'autorità competente secondo il diritto proprio.

Sostenibilità

108. Quando si erigono territori o località, si stabiliscono opere o si intraprendono attività apostoliche della Federazione, essa deve garantire il loro finanziamento e la loro sostenibilità.

Donazioni con oneri

109. Senza l'autorizzazione scritta del competente Collegio Direttivo, nessuno è autorizzato ad accettare donazioni per conto della Federazione che comportino obblighi o oneri, a meno che non siano di minore importanza e di breve durata.

Capitolo 7. L'obbligo del diritto proprio

110. Gli Statuti e i codici secondari debitamente promulgati formano il diritto proprio della Federazione, che le istituzioni federate e i laici associati devono osservare, nelle parti che li riguardano.

Capitolo 8. Ampliamento, cambiamenti e scioglimento della Federazione

Ampliamento della Federazione

111. § 1. L'incorporazione nella Federazione di una nuova istituzione ecclesiale, espressione del carisma della famiglia spirituale Regnum Christi, richiede l'approvazione della Convenzione generale e degli organi supremi delle istituzioni federate.

§ 2. Se necessario, l'incorporazione di una nuova istituzione ecclesiale è soggetta all'approvazione delle relative modifiche al presente Statuto da parte della Santa Sede.

Dissociazione

112. § 1. L'organo supremo di una delle istituzioni federate può, sentito il parere delle altre realtà federate, chiedere alla Santa Sede di dissociarlo dalla Federazione.

§ 2. Se tale separazione è concessa, la Federazione o le restanti istituzioni federate non hanno alcun diritto ai beni materiali dell'istituzione svincolata, né ai beni della Federazione.

Estinzione di un'istituzione federata

113. In caso di estinzione di un'istituzione federata, i suoi beni hanno la destinazione stabilita dal diritto proprio di tale istituzione o, se è il caso, della volontà espressa dalle sue autorità prima della sua estinzione.

114. La Convenzione Generale può, per gravi motivi e con i due terzi dei voti dei partecipanti delle restanti istituzioni federate, chiedere alla Santa Sede di dissociare un'istituzione dalla Federazione, previo consenso degli organi supremi delle restanti istituzioni federate.

Scioglimento

115. § 1. Lo scioglimento della Federazione deve essere approvato dalla Santa Sede (Cfr. CIC, c. 582), su richiesta della Convenzione Generale della Federazione e degli organi supremi delle istituzioni federate.

§ 2. La distribuzione dei beni materiali della Federazione, se è il caso, deve avvenire secondo un accordo tra le istituzioni federate.

Capitolo 9. Risoluzione dei conflitti

116. In caso di conflitto sull'interpretazione del diritto della federazione o tra istituzioni federate:

1° se si tratta di un conflitto locale, una delle parti può rivolgersi al consiglio direttivo territoriale per la mediazione o conciliazione. In questo caso, tutte le parti in conflitto devono collaborare con il Collegio Direttivo per cercare di risolvere il conflitto;

2° se il conflitto locale non è stato risolto ai sensi del paragrafo precedente, o se si tratta di istanze territoriali, una delle parti o lo stesso organo al quale il caso era stato presentato ricorso può presentare il caso al Collegio Direttivo Generale. Una volta esaurite le risorse della Federazione, se il caso lo richiede, le parti in conflitto possono rivolgersi alla Santa Sede;

3° se il conflitto ha origine a livello generale e il caso lo richiede, una delle parti può presentare il caso direttamente alla Santa Sede.

NOTA ESPLICATIVA CHE PRECEDE I NN. 41-44 DEGLI STATUTI DELLA FEDERAZIONE REGNUM CHRISTI

La Congregazione dei Legionari di Cristo, la Società di Vita Apostolica Consacrate del Regnum Christi e la Società di Vita Apostolica Laici Consacrati del Regnum Christi ("i rami") sono collegate nella Federazione Regnum Christi secondo la seguente interpretazione comune riguardo alle opere educative esistenti:

- 1) I rami e i fedeli associati svolgono attualmente gran parte della loro missione attraverso opere educative (scuole e università).
- 2) Dopo la costituzione della Federazione Regnum Christi, le opere formative in corso saranno normalmente sotto la responsabilità del governo (proprietà e missione) di un ramo o di più rami nel loro insieme (cfr. EFRC 43 § 1) che stabilirà anche la loro struttura di direzione (strategia e follow-up) e di gestione (funzionamento ordinario) (cfr. EFRC 42 § 2).
- 3) A seconda delle circostanze di ciascun territorio, le sezioni intendono continuare a fare ricorso a "reti di collegi", "reti di università" e uffici comuni di direzione e gestione dei lavori educativi nei vari paesi e a livello internazionale (cfr. EFRC 43 § 2).
- 4) I rami responsabili delle opere educative, singolarmente o in collaborazione con uno o più rami, cercheranno di realizzare quanto proposto al riguardo negli Statuti della Federazione:
 - a. che i responsabili del governo, della direzione e della gestione delle opere cerchino, tra l'altro, il bene della missione comune; la collaborazione tra opere, sezioni e programmi di

apostolato; la creazione di sinergie ed eventualmente il contributo al sostentamento economico dei rami e della Federazione (cfr. EFRC 42 § 1);

b. che le opere partecipino alla vita e alla missione del luogo (cfr. EFRC 53 § 3) e che si cerchino sinergie tra il direttore locale e i direttori dei lavori (cfr. EFRC 109 § 3);

c. che la Federazione sostenga e accompagni la vita e la missione di tutte le opere apostoliche, tenendo conto di quanto stabilito nel numero 4 degli Statuti (cfr. EFRC 43 § 3);

d. che la Federazione, quando sembra opportuno o necessario, possa avere un ruolo sussidiario per aiutare un'opera particolare (cfr. EFRC 43 § 3);

e. promuovere la solidarietà tra filiali, località, sezioni e lavori (cfr. EFRC 4, 8);

f. che i membri dei rami federati e i fedeli associati possano assumere la responsabilità e collaborare alle opere, indipendentemente da chi li governa, per favorire l'unione e promuovere la complementarietà delle varie vocazioni, compresi, se del caso, accordi di compensazione finanziaria o stipendi per i membri dei rami consacrati (cfr. EFRC 44);

g. che ogni ramo consulti la Federazione e gli altri rami prima di iniziare o chiudere un'opera (cfr. EFRC 40 § 2-3);

h. che la Presidenza territoriale assicuri il rapporto tra la Federazione e le opere dei rami, per il bene della missione comune (cfr. EFRC 94 § 1, 7°).

Il testo di questa nota esplicativa preliminare è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del Regnum Christi. Successivamente la nota è stata ratificata dal Capitolo Generale dei Legionari di Cristo e dalle Assemblee Generali della Società di Vita Apostolica Consacrate del Regnum Christi e della Società di Vita Apostolica Laici Consacrati del Regnum Christi. La nota è stata consegnata alla Santa Sede insieme al testo approvato e ratificato degli Statuti della Federazione Regnum Christi.